

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO l'art. 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa ai processi di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali;

VISTI i dd.mm del 14 ottobre 2022, con i quali sono state disposte le statizzazioni delle Istituzioni non statali ai sensi dell'art. 22-bis della 1. n. 96/2017 a decorrere dal 1 gennaio 2023;

VISTO il dm 27 dicembre 2023 (prot. n. 1660), con il quale ai sensi dell'art. 22-bis della L. n. 96/2017, è stata disposta la istituzione del Conservatorio di Musica "B. Maderna – G. Lettimi", mediante la fusione del Conservatorio Maderna di Cesena e del Conservatorio Lettimi di Rimini, a decorrere dal 1 gennaio 2024;

VISTO l'art. 1, co. 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui, anche alla luce di quanto previsto dal co. 265, il Ministero dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le Istituzioni statali AFAM, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;



VISTO l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- co. 282, secondo cui, al fine di consentire anche alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM, a decorreredall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le Istituzioni AFAM statali in rapportoal numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti;

- co. 283, in base al quale, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle Istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della citata legge 232/2016, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; il predetto incremento è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016;

VISTO l'art. 1, co. 518, della legge 30 dicembre 2020, n, 178, secondo cui il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, del contributo onnicomprensivo annuale e il d.m. n. 1016 del 4 agosto 2021 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle predette risorse;

VISTO l'articolo 1, commi 303 e 304 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai sensi dei quali è stato stanziato a decorrere dal 2022 l'importo di 2 milioni di euro a sostegno delle spese sostenute per gli organi delle Istituzioni AFAM;

VISTO l'art. 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato stanziato a decorrere dal 2023, l'importo di € 1.000.000 al fine di consentire alle Istituzioni AFAM "di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico2023/2024, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva";

VISTO l'art. 5-bis del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che:

• (comma 1) "il Fondo per il funzionamento ordinario delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno



2023":

• (comma 3) "Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023,a decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime Istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime Istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1673, piano gestionale 5 "Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2024 pari ad € 41.644.323;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per il sistema AFAM risultano incrementate dalle somme destinate all'ampliamento delle dotazioni organiche, che ha come effetto la progressiva riduzione dei costi per il personale non di ruolo a carico dei bilanci delle Istituzioni AFAM;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l'articolo 1, comma 870, il quale istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), e il comma 872, il quale reca le disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione di tale Fondo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 728 del 13 maggio 2024, che ha ripartito le risorse del FIRST per l'anno finanziario 2024 agli interventi di finanziamento di seguito riportati:

- a) "€ 19.674.118,20 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca...";
- b) " \in 4.918.529,55 per il finanziamento di interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale...";
- c) "€ 8.197.549,25 per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, area d'intervento "Temi generali", attività di promozione del "benessere" tra le quali iniziative mirate a ridurre le dipendenze patologiche di ogni genere degli studenti universitari…";

RITENUTO di destinare da dette risorse una somma pari a € 4.000.000,00 per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) relativi a interventi di contrasto al disagio giovanile nonché a carattere di innovazione sociale su tematiche di rilevante interesse per il settore delle AFAM;



DECRETA

Art. 1

(Risorse disponibili)

- 1. Lo stanziamento di competenza di € 41.644.323 del capitolo 1673, piano gestionale 5, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo all'anno finanziario 2024, è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali di cui alla legge 508/1999 secondo quanto indicato dagli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente decreto.
- 2. Lo stanziamento di competenza di € 4.000.000 per l'anno 2024, a valere sul capitolo 7245 (Azione 004), pg. 01. riferito al "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)", è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali di cui alla legge 508/1999 secondo quanto indicato dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 2

(Conservatori di musica e Politecnico delle arti di Bergamo)

1. L'importo di euro € **6.900.000** è ripartito tra i Conservatori di musica e il Politecnico delle arti di Bergamo in misura proporzionale alle variabili riportate in tabella 1 e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %	
Assegnazione anno precedente	25%	
Studenti iscritti totali		
• Studenti iscritti ai corsi accademici = peso 1	40%	
• Studenti iscritti ai corsi pre accademici = peso 0,3		
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2020-2021) secondoi seguenti parametri:		
• Fino a € 100.000 = 25 punti	10%	
• Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti		
• Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti		
Numero studenti Stranieri "pesati"(*)	10%	
Numero di corsi attivati	5%	
MQ disponibili	5%	
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%	

^(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

- 2. L'importo di € 100.668 è ripartito per le finalità di cui alle premesse tra le seguenti Istituzioni:
 - i. € 62.157 a favore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste per la ratifica ed esecuzione accordi Italia Serbia in materia di cooperazione culturale di cui alla legge 14 novembre 2012, n. 212, articolo 3 comma 1;
 - ii. € 38.511 a favore del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma per l'accordo di



cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della repubblica di Panama di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 99.

Art. 3 (Accademie di belle arti)

1. L'importo di euro € 2.250.000 ripartite tra le Accademie di belle arti in misura proporzionale alle variabili riportate in tabella 2 e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	25%
Studenti iscritti totali	40%
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2020-2021) secondo i seguenti parametri:	
• Fino a € 100.000 = 25 punti	10%
• Tra \in 100.000 e \in 250.000 = 10 punti	
Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti	
Numero studenti Stranieri "pesati" (*)	10%
Numero di corsi attivati	5%
MQ disponibili	5%
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%

^(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

Art. 4

(Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica)

 L'importo di € 1.165.000 è ripartito tra l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	40%
Personale non di ruolo	25%
Numero studenti stranieri "pesati" (*)	10%
Numero studenti iscritti	25%

^(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

 L'importo di € 481.135 è attribuito ai sensi della l. n. 232/2016 a favore dell'Accademia Nazionale di arte drammatica.

Art. 5

(Istituti superiori per le industrie artistiche)

1. L'importo di € 2.300.000 è ripartito tra gli Istituti superiori per le industrie artistiche, con



l'esclusione dell'ISIA di Pescara, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	40%
Personale non di ruolo	25%
Numero studenti stranieri "pesati" (*)	10%
Numero studenti iscritti	25%

^(*) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € 500.000 è attribuito a favore dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara di cui all'art. 1, co. 262, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 6 (Servizi e iniziative in favore degli studenti)

- 1. L'importo di € 2.953.630, per i servizi e le iniziative in favore degli studenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 742, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, co. 282, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 1, co. 542, legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto in proporzione al numero degli studenti iscritti di cui all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.
- 2. L'importo di € 950.000, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. Le predette risorse sono ripartite con i medesimi criteri di cui al comma 1.
- 3. L'importo di € 10.000.000 quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2020, in attuazione dell'art. 1, co. 283, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle Istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, legge 232/2016. Il predetto incremento è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016.
- 4. L'importo di € 8.000.000 quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2021, in attuazione dell'art. 1, co. 518, legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di riconoscere al maggior numero di



studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, da parte delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dal d.m. 4 agosto 2021, prot. n. 1016.

Art. 7

(Incremento compensi organi)

1. L'importo di € 3.510.395 è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali in proporzione al costo per l'anno 2024, relativo all'incremento dei compensi degli organi delle medesime Istituzioni determinati con decreto MUR-MEF 295 del 5 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 303 e 304 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e dell'art. 5-bis del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 8

(Progetti di ricerca sul disagio giovanile e in materia di innovazione sociale)

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) predisposti da Istituzioni AFAM statali e relativi a interventi di contrasto al disagio giovanile, nonché a carattere di innovazione sociale su tematiche di rilevante interesse per il settore delle AFAM è destinata la somma di € 4.000.000 per l'anno 2024, a valere sul capitolo 7245 (Azione 004), pg. 01. riferito al "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)".

Art. 9

(Ulteriori interventi)

- L'importo di € 2.533.495 ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) € 700.000, per il sostegno alle attività di didattica, di ricerca, alle manifestazioni e iniziative, eventualmente anche di produzione artistica, di particolare rilevanza nazionale e internazionale, incluse le attività delle orchestre nazionali dei conservatori. Nell'ambito di tale intervento la competente Direzione generale disciplina i termini entro i quali le singole Istituzioni avanzano specifica richiesta al Ministero, indicando le attività e le iniziative proposte, corredate da adeguato piano finanziario.
 - b) € 1.453.200, a sostegno di oneri straordinari e temporanei di locazione degli immobili detenuti dalle Istituzioni AFAM per il perseguimento delle finalità istituzionali, secondo le indicazioni operative fornite dalla competente Direzione generale. Nel caso l'entità delle istanze ammissibili sia superiore all'ammontare delle risorse, si provvede a una rimodulazione proporzionale del riparto entro i limiti delle risorse disponibili.
 - c) € 380.295, a salvaguardia di situazioni di particolare criticità con l'obiettivo, prioritariamente, che nessuna istituzione abbia una riduzione superiore al 25% ovvero abbia una assegnazione superiore rispetto al 2023, al netto delle assegnazioni determinate da specifiche disposizioni normative.
 - d) eventuali disponibilità non utilizzate a valere sugli interventi di cui alle lett. a), b) e c) sono



attribuite alle Istituzioni proporzionalmente a quanto assegnato ai sensi degli artt. 2, 3, 4, comma 1, e 5 comma 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO Sen. Anna Maria Bernini